



# COMUNE DI MONTECARLO

Prov. di Lucca

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: Modulistica per attività edilizia libera nei termini dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia).**

L'articolo 5 del Decreto Legge n. 40/2010, ha ampliato la definizione di attività edilizia libera, modificando l'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (*Testo Unico dell'Edilizia*), il Decreto Legge n. 40/2010 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25/05/2010, la nuova normativa modificando l'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 amplia l'elenco delle opere e degli interventi classificati come attività edilizia libera, che non necessitano di Permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività.

Secondo l'art. 6 del DPR n. 380/2001, così come modificato dalla normativa sopravvenuta, si configurano quindi 3 fattispecie di "attività edilizia libera":

"A". gli interventi che possono essere eseguiti senza formalità alcuna, quali gli interventi di manutenzione ordinaria e le altre opere elencate al comma 1 (lettere b, c, d ed e);

"B". gli interventi per i quali è necessaria una comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, ovvero le opere elencate al comma 2, (lettere da b ad e); la comunicazione deve essere integrata dalle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore;

"C" gli interventi per i quali la comunicazione di cui al punto precedente deve comprendere anche i dati identificativi dell'impresa che esegue i lavori e una relazione asseverata corredata degli opportuni elaborati progettuali (disegni) e provvista di data certa, a firma di tecnico abilitato, ovvero gli interventi di cui al comma 2 lett.a) che non possono però riguardare le parti strutturali dell'edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e non devono implicare incremento dei parametri urbanistici.

Occorre richiedere l'autorizzazione paesaggistica per tutte le opere esterne da realizzarsi su edifici ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 ex Legge 1497/39), e l'autorizzazione per le aree ricadenti nel vincolo idrogeologico (L.R.T. n.39/2001 del 21/03/2000 e D.P.G.R. n.48/r del 08/08/2003 - Regolamento Forestale).

E' sempre necessario il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per le modifiche, sia interne che esterne, di edifici tutelati dal D.Lgs 42/2004 (ex Legge 1089/39).

Si richiama l'attenzione sul rispetto del Codice Civile per quanto riguarda tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, in particolare sulla necessità che sia l'assemblea di condominio ad autorizzare eventuali modifiche all'edificio.

Ove risultino in corso di esecuzione opere asseverate ai sensi del combinato disposto degli artt. 79/84 della L.R. n.1/05 per l'esecuzione di eventuali varianti, non potrà essere utilizzata la procedura di cui all'Art.6 del D.P.R. 380/2001 modificato dall'articolo 5 del Decreto Legge n. 40/2010 ma tali interventi dovranno concludersi con la stessa procedura utilizzata all'inizio cioè la D.I.A..

Devono comunque sempre essere rispettate le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, e quelle relative all'efficienza energetica degli edifici.

Con determinazione n. 335/TEC del 28.07.2010 è stata approvata la modulistica tipo per attività edilizia libera nei termini dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (*Testo Unico dell'Edilizia*), per facilitare l'attivazione della procedura edilizia semplificata in esame.